

foundo i singoli versamenti in conto, effettuati dal mutuatario, prima di tutto, alla estinzione degli interessi maturati sul debito capitale, e risultante alla data di ciascun versamento in conto; Il comm. Cauali, invece, sosteneva:

a) che il tasso, da applicare per la determinazione del residuo debito, doveva essere quello legale del 4%, in quanto il patto contrattuale, relativo al saggio del mutuo, era venuto meno con la scadenza del mutuo stesso;

b) che tutti i versamenti eseguiti in conto dovevano essere imputati solamente a decurtazione del debito per capitale, di guisa che gli interessi dovevano essere calcolati, di volta in volta, sul residuo capitale risultante dopo ogni decurtazione.

La tesi del Cauali fu anche sottoposta all'esame del Consiglio di amministrazione, il quale, giustamente, si dichiarò contrario al punto di vista sostenuto dal debitore.

Data la resistenza del Cauali, l'Istituto notificò il precetto immobiliare, richiedendo al mutuatario il saldo del credito, da determinarsi col criterio sostenuto dall'Istituto stesso e, avendo il Cauali proposto opposizione, il Tribunale